



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 473 del 04/09/2025

Rete regionale per la diffusione di prodotti tipici ai fini della valorizzazione dell'identità culturale ed agroalimentare dell'Area Giuglianese.

Firmato da: Giovanni Porcelli

PROPOSTA DI LEGGE

"Rete regionale per la diffusione di prodotti tipici ai fini della valorizzazione dell'identità culturale ed agroalimentare dell'Area "Giuglianese "

Art. 1

(Denominazione)

(Rete regionale per la valorizzazione dei prodotti tipici dei territori a Nord di Napoli)

1. È istituita la Rete regionale per la "tutela e la salvaguardia delle produzioni agroalimentari dell'area "Giuglianese". (di seguito Rete Agroalimentare Napoli Nord) con la finalità di creare un sistema unitario per la promozione dei prodotti tipici di qualità nei comuni di Villaricca, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli, Giugliano in Campania, Qualiano, Marano di Napoli e Calvizzano e favorire e promuovere la loro conoscenza e diffusione.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Al fine di realizzare una efficace rete di valorizzazione dei prodotti tipici dei territori dell'Area Giuglianese, è necessario sviluppare azioni a lungo termine che hanno come obiettivi:

- a) creare uno strumento innovativo di governance pubblico-privata di un sistema unitario per la promozione dei prodotti tipici di qualità nei comuni di Villaricca, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli, Giugliano in Campania, Qualiano, Marano di Napoli e Calvizzano;
- b) Creare un piano di salvaguardia delle produzioni tipiche territoriali che sono a rischio di estinzione. Nello specifico ci si riferisce alle produzioni locali;
- c) favorire un modello di crescita per il territorio sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale, focalizzando gli elementi di attrazione e traino del settore agroalimentare nelle produzioni delle varietà principali;
- d) sostenere progetti che mirino a garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale durante la produzione in campo e in fase di trasformazione post-primaria, ridurre lo spreco alimentare;
- e) favorire politiche finalizzate a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale e saldare gli elementi storico-culturali dei comuni aderenti con le produzioni agricole e agroalimentari sottese, con l'obiettivo di un comune processo identitario;

f) favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio dell'Area Giuglianese al fine di promuoverne la collaborazione e l'integrazione;

g) stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola;

h) essere di stimolo verso le istituzioni a livello locale, regionale, nazionale e internazionale al fine di garantire politiche, proposte, progetti finalizzati a consentire un generale quadro di convenienza e proficua agibilità alle imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali del Distretto.

i) organizzare o partecipare a tavoli tecnici, workshop, seminari, congressi anche nazionali al fine di promuovere e diffondere l'esistenza di codesta rete e favorire la conoscenza dei prodotti agroalimentari del distretto dell'Area Giuglianese;

m) mantenere collegamenti con le altre reti regionali esistenti o di futura istituzione.

2. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è definito in un piano di azione operativo, predisposto dal **Tavolo di indirizzo e coordinamento**, i cui componenti non percepiranno alcun compenso o indennità, di cui all'articolo 4.

Art. 3

(Elenco Comuni e relativi Prodotti Tipici)

L'ambito territoriale nel quale si intende operare è un'area con caratteristiche geomorfologiche omogenee che ne fanno un territorio particolarmente vocato alla produzione agroalimentare di qualità, ovvero quello dei comuni citati di seguito:

a) la ciliegia rec di **Marano di Napoli** con tutti i sistemi di conservazione connessi alle tradizioni locali;

b. Il biscotto tipico di **Calvizzano** realizzato con un intreccio di pasta frolla con vaniglia e cioccolato

c. La polpetta di stoccafisso di **Mugnano di Napoli**, fritta e insaporita da pomodoro e spezie varie, secondo i dettami della tradizione;

d. Il samurchio di **Melito di Napoli** fatto con le budella del maiale riempite con il sangue del maiale e condito con alcune salse tipiche;

e. Il fagiolo tondino di **Villaricca**, un prodotto di antica tradizione agricola preparato secondo le ricette tipiche della tradizione territoriale;

f. Il capocollo di **Giugliano in Campania**, realizzato con carni suine autoctone lavorate secondo precisi dettami della tradizione locale;

g. La patata ricciana di **Qualiano**, particolarmente adatta ad una conservazione naturale anche di diversi mesi, senza l'integrazione di prodotti chimici.

Art. 4

(Struttura della Rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, tipici dei territori a Nord di Napoli)

1. La Rete regionale è costituita dal Nucleo Regionale di coordinamento, i cui componenti non percepiranno alcun compenso o indennità, composto dal direttore generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, dal direttore generale Difesa del suolo e ecosistema, o da un suo delegato, e dal Responsabile del Tavolo di indirizzo e coordinamento o da un suo delegato.

2. L'adesione alla Rete è aperta a:

- Gruppi di azione locale;
- imprese agricole, agroalimentari, agroindustriali, di trasformazione, commercializzazione, distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari;
- consorzi di tutela riconosciuti e loro associazioni;
- enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
- associazioni private, fondazioni e consorzi;
- università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, della promozione, della innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

Tutti i soggetti indicati, che intendano farne parte, devono farne richiesta al Nucleo Regionale. Le modalità di partecipazione sono disciplinate con apposito regolamento, elaborato dal Tavolo di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6.

3. Il Tavolo di indirizzo e coordinamento, i cui componenti parteciperanno a titolo gratuito, è presieduto dal direttore generale le Politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, nonché da un referente per ciascun territorio individuato dalla presente legge, nonché da un referente per ciascun ente o gruppo che partecipa alla rete.

Art. 5

(Compiti del Nucleo regionale di coordinamento)

1. Al Nucleo regionale di coordinamento sono demandati i compiti di:

- a) coordinamento della Rete regionale;
- b) convocazione degli incontri del Tavolo di indirizzo e coordinamento;

- c) verifica della rispondenza degli obiettivi fissati;
- d) autorizzazione delle istanze di partecipazione alla Rete;
- e) attività di raccordo e coinvolgimento degli attori di settore;

Art. 6

(Compiti del Tavolo di indirizzo e coordinamento)

1. Il Tavolo di indirizzo e coordinamento:

- a) redige entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge uno specifico regolamento per il funzionamento della Rete regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
 - b) crea un modello di sviluppo che esalti tutte le produzioni agricole e agroalimentari di eccellenza;
 - c) offre ai sistemi di piccole e medie imprese operanti nei comparti agricolo e agroalimentare strumenti per accrescere la competitività e la capacità innovativa; implementare la tracciabilità, le certificazioni di qualità delle produzioni agricole e agroalimentari; per ampliarne la presenza sui mercati e intensificare i processi di crescita dimensionale;
 - d) favorisce lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
 - e) crea valore aggiunto per le produzioni agroalimentari, nonché favorire la diversificazione del reddito delle imprese agricole aderenti promuovendone la multifunzionalità;
 - f) attiva protocolli di intesa con enti di ricerca pubblica e privata e con le università finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo competitivo e trasferimento tecnologico, interconnessioni digitali;
- Svolge altresì ogni altra attività direttamente connessa o funzionale

Art. 8

(Banca dati regionale)

1. La Regione provvede a raccogliere i dati relativi alla valorizzazione dei prodotti tipici indicati nella presente legge e a verificare le ricadute economiche nei singoli comuni.
2. La banca dati è resa accessibile ai soggetti della Rete regionale individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 9

(Risorse finanziarie)

1. La presente legge non comporta alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Il Consigliere

Giovanni Porcelli